



Ente Previdenziale di Assistenza ai Cittadini

Direzione Generale
Roma, 16/09/2024

Ai Direttori e Responsabili
Delle sedi Provinciali e Zonali
Patronato E.P.A.C.
Loro sedi

Circolare nr. 33_2024

Oggetto: Congedo parentale con la maggiorazione all'80%_Chiarimenti INPS

Gentili colleghi,

si comunica che a decorrere dal 2024, la Legge di Bilancio ha introdotto un'importante modifica riguardo al congedo parentale (facoltativo), prevedendo che uno dei due genitori possa usufruire di un secondo mese retribuito all'80%, purché almeno uno dei due abbia completato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Questo significa che, se anche uno solo dei genitori prende almeno un giorno di congedo dopo tale data, la coppia avrà diritto a questa **mensilità aggiuntiva maggiorata.**

Durata congedo parentale attuale e per il 2025

La durata complessiva del congedo parentale non è stata modificata dalla Manovra: **rimane di 10 mesi, estendibile a 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi di astensione**. Tuttavia, la novità principale è stato **l'aumento dell'indennità per una delle mensilità superiore al tradizionale 30%**.

Più precisamente, a partire dal 2023 il congedo parentale facoltativo si è così sviluppato:

2023: una sola mensilità elevata all'80%;

2024: due mensilità all'80%, sette al 30%, il resto senza indennità;

2025: una mensilità all'80%, una al 60%, sette al 30%, le altre non indennizzate.

Secondo il **Decreto Legislativo n. 151/2001**, articoli 32 e seguenti, il congedo parentale **spetta ai genitori entro i primi 12 anni di vita del bambino**. Di queste mensilità, **solo nove sono coperte da indennità**, mentre le restanti sono fruibili ma non retribuite.

Requisiti per l'indennità all'80% nel 2024_Lavoratori dipendenti

Il diritto all'aumento della mensilità indennizzata all'80% riguarda solo i **lavoratori dipendenti**, e si applica se il congedo è richiesto nei primi sei anni di vita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione. Inoltre, almeno **uno dei genitori deve aver terminato il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023**. È sufficiente che uno solo dei due genitori completi il periodo di congedo obbligatorio (maternità o paternità) successivamente a questa data, per far sì che entrambi abbiano diritto all'indennità maggiorata.

L'INPS chiarisce che, se uno dei genitori ha terminato il proprio congedo obbligatorio prima del 31 dicembre 2023, mentre l'altro lo ha fatto dopo, **entrambi avranno comunque diritto al mese di congedo indennizzato all'80%**. Questo principio si applica in base all'ultimo congedo obbligatorio concluso, così come indicato dalla **Circolare INPS nr. 57 del 18.04.2024**.

Esempio di indennità all'80%

Consideriamo una coppia con un figlio nato il 20 novembre 2023. La madre termina il suo congedo obbligatorio il 20 febbraio 2024. **Il padre, invece, utilizza due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2023 al 20 gennaio 2024. In questo caso, l'indennità sarà distribuita come segue:**

- **dal 21 novembre al 20 dicembre 2023: indennità all'80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023;**
- **dal 21 dicembre al 31 dicembre 2023: indennità al 30%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2023;**
- **dal 1° gennaio al 20 gennaio 2024: indennità all'80%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.**

Dopo aver usufruito di questi periodi, **i genitori avranno ancora dieci giorni di congedo parentale indennizzabile all'80%, se utilizzati entro il 2024**. Dal 2025, invece, tale indennità scenderà al 60%.

Limitazioni per i lavoratori autonomi

I congedi parentali fruiti da lavoratrici autonome o iscritte alla gestione separata non rientrano nella su indicata disciplina; tuttavia, se il padre è lavoratore dipendente ha diritto all'indennità maggiorata se, e solo se, usufruisce di almeno un giorno di congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

Tanto dovuto per le opportune conoscenze.

Cordiali saluti

La Direzione Nazionale

Ufficio Formazione



ENTE PREVIDENZIALE DI ASSISTENZA AI CITTADINI

Epac
S.N.A.L.P.

C.F. 15807021009

Direzione Generale

Viale Beethoven, 63 int.C1-C2 - 00144 Roma

Tel. 06.88936427 - 06.83089393 - 06.64019052 - Fax 06.58343020

direzionegenerale@pec.patronatoepac.it

www.patronatoepac.it